COMUNE DI FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

N.07 del 2020

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. Lgs 126/2014.

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Ricevuto in data 09/06/2020 la proposta di deliberazione di Giunta di Riaccertamento ordinario dei residui.

Tenuto conto che:
a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*»;.

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2018 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio.

Preso atto delle determine (atti) di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle acquisite nelle carte di lavoro con la tecnica di campionamento della rilevanza finanziaria.

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2019

Dall'esame dei residui attivi accertati nel 2019 e non riscossi (totale post riaccertamento 864.428,19) è risultato effettivamente che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dall'esame dei residui passivi impegnati nel 2019 e non pagati al 31.12.2019 (totale post riaccertamento 578.671,55) risulta effettivamente che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate si sono verificate le reimputazioni che non hanno generato FPV.

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2019

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionate o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati (totale 61.011,54) costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del

patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

7. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Fiesse lì 09.06.2020

L'Organo di Revisione